



10 16375

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO
1441/FE

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
Liquidazione n. 4722 Alto n. 1 del 2018
Impegno assunto Cap. 4722 Bil. 2018
Provvedimento 1281/17
Messina 29/11/18

DECRETO DIRIGENZIALE N. 914 /DA del 16 NOV. 2018

14.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Oggetto: liquidazione fattura n° 42 del 05/10/18 - Matafù Carmelo. Giudizio Fleri Baldassare/Cas. - Corte d'Appello di Messina.

Premesso:

Che è stato conferito all'avv. Matafù Carmelo, l'incarico di resistere nel contenzioso promosso da Fleri Baldassare dinanzi alla Corte d'Appello di Messina;

Che con decreto dirigenziale n° 216 del 10/03/2017 si è proceduto ad assumere il relativo impegno di spesa sul cap. 42, impegno n° 1281/17 per € 2.274,76;

Che il giudizio si è concluso con la sentenza n° 627 del 23/05/2017;

Considerato che l'avv. Matafù Carmelo, a fronte dell'espletamento del predetto incarico, ha emesso la fattura n° 42 del 05/10/18 per l'importo di € 2.274,76 a saldo delle competenze dovute;

Vista la deliberazione dell'assemblea dei Soci n° 4/AS del 01.10.2018 di adozione del bilancio consortile 2018/2020, approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti con DDG n° 2928 del 17.10.2018;

Ritenuto che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

Visto il Decreto del Direttore Generale n° 403/DG del 29/12/2017, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Prendere** atto del conferimento dell'incarico all'avv. Matafù Carmelo di costituirsi nel giudizio promosso da Fleri Baldassare dinanzi alla Corte d'Appello di Messina;
- **Liquidare** la fattura n° 42 del 05/10/18, che si allega in copia, dell'importo di € 2.274,76 al lordo della r.a. all'avv. Matafù Carmelo nato a Librizzi il 30/09/57 c.f. MTFCML57P30E571C e domiciliato in Viale S. Martino, 146 - 98123 Messina tramite bonifico bancario sul c/c IBAN IT31I0521616502000000110388.
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Amministrativo
Antonino Caminiti

Visto:

Il Dirigente Generale
ing. Salvatore Minaldi

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT08063140019**
Progressivo di invio: **C000000SAF**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFEUJY**
Telefono del trasmittente: **0114407589**

FPA12 al
5/10/2018
lunfu 01281/2018
chur
€ 2216,76

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01224840833**
Codice fiscale: **MTFCML57P30E571C**
Nome: **Carmelo**
Cognome: **Matafu'**
Titolo: **Avvocato**
Albo professionale di appartenenza: **Ordine Avvocati Messina**
Provincia di competenza dell'Albo: **ME**
Numero iscrizione all'Albo: **946**
Data iscrizione all'Albo: **1985-03-02** (02 Marzo 1985)
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Viale S. Martino**
Numero civico: **146**
CAP: **98123**
Comune: **MESSINA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **090694001**
Fax: **090691648**
E-mail: **carmelo.matafu@gmail.com**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01962420830**
Codice Fiscale: **01962420830**
Denominazione: **Consorzio Autostrade Siciliane**

Dati della sede

Indirizzo: **C.da Scoppo**
CAP: **98122**
Comune: **MESSINA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Questa è prodotta con foglio di stile Sd: www.fatturapa.gov.it

versone e PA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-10-05** (05 Ottobre 2018)
Numero documento: **0042/FE/2018**
Importo totale documento: **2274.76**
Causale: **Prat.2014/0899 Consorzio Autostrade Siciliane/Baldassarre Fleri-Mansioni superiorie differenze retributive-Corte d'Appello Messina Lavoro-RG.864/2014-Sent.627/2017**
Causale: **Decreto Dirigenziale n. 216 rif. Marzo 2017**
Art. 73 DPR 633/72: **SI**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (itenuta persone fisiche)
Importo ritenuta: **358.57**
Aliquota ritenuta (%): **20.00**
Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC01** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
Importo contributo cassa: **71.71**
Imponibile previdenziale: **1792.85**
Aliquota IVA applicata: **22.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della

fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **ONORARI**
Valore unitario: **1792.85**
Valore totale: **1792.85**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1864.56**
Totale imposta: **410.20**
Esigibilità IVA: **D** (esigibilità differita)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)
Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **Avv. Carmelo Matafu'**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **1916.19**
Istituto finanziario: **Credito Siciliano**
Codice IBAN: **IT67I0301916502000000110388**
Codice ABI: **03019**
Codice CAB: **16502**
Codice BIC: **RSANIT3P**

Per ricevere le fatture elettroniche è possibile iscriversi su www.fatturapa.gov.it


Copia per uso ~~ufficio~~ amministrativo



16 13721

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO

161/16

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
Impegno 1281 Atto 678 2017
Importo € 2274,76 Bil. 2017
Disponibilità Cap. 12 21/01/17 Bil. 2017
Mese 01/2017

Oggetto Impegno spesa conferimento incarico legale avv. **MATAFU' CARMELO** nel Giudizio dinnanzi alla CORTE D'APPELLO DI MESSINA SEZ. LAVORO promosso da **BONACCORSO ANNITA + 2 e/c CAS.**

DECRETO DIRIGENZIALE N. 216 /DA del 21/01/2017

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che il Presidente del Consorzio per le Autostrade Siciliane ha conferito all'avv. **MATAFU' CARMELO** cod. fisc. MTFCML57P30E571C l'incarico di difendere e rappresentare il CAS, nel Giudizio dinnanzi alla CORTE D'APPELLO DI MESSINA SEZ. LAVORO promosso da **BONACCORSO ANNITA + 2** cod. fisc. BNCNNT57A42F158Z, avverso la sentenza 2875/13 del Tribunale di Messina sez. Lavoro, rilasciando apposita procura che si allega al presente decreto sotto la lettera "A";

Che il legale di fiducia incaricato avv. **MATAFU' CARMELO** ha accettato, nell'ottica di contenimento dei costi relativi al contenzioso del Consorzio, il compenso ai minimi di tariffa ridotto al 50%, come da nota del 02/02/2015 che si allega al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "B" per l'importo di € 2.274,76 inclusa CPA e IVA.

Visto l'art. 43 del D.lgs 118/2011 e smi che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Vista la nota prot. 241 del 05/01/2017 con il quale il Direttore Generale di questo Ente ha chiesto all'Assessorato Regionale Infrastrutture, l'autorizzazione al prosieguo della gestione provvisoria per l'anno 2017;

Vista la nota prot. 2526 del 17/01/2017 con la quale l'Ass. Regionale Vigilante Infrastrutture e Mobilità autorizza la gestione provvisoria fino al 30/04/2017 e quindi l'effettuazione di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente, nonché le spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale;

Ritenuto che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

Visto il Decreto del Direttore Generale n° 367/DG del 28/12/2016, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Prendere** atto del conferimento dell'incarico all'avv. **MATAFU' CARMELO** nato in Librizzi il 30/9/1957 cod. fisc. MTFCML57P30E571C di rappresentare e difendere il CAS, nel Giudizio dinnanzi al CORTE D'APPELLO DI MESSINA SEZ. LAVORO promosso da **BONACCORSO ANNITA + 2** avverso la sentenza 2875/13 del Tribunale di Messina sez. Lavoro;
- **Impegnare** la somma di € 2.274,76 inclusa CPA e IVA, sul capitolo 42 del corrente esercizio finanziario che presenta la relativa disponibilità;
- **Dare** atto che eventuali spese anticipate in nome e per conto del Consorzio saranno successivamente impegnate, previa rendicontazione debitamente documentata, con separato provvedimento.
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza

Il Dirigente Amministrativo
Antonino Caminiti

Il Dirigente Generale

Avv. d'88

*627/17 RG n. 864/2014
864/14 Reg. C.R.
2920/17*



CORTE DI APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:

Dott.ssa A.T. Rizzo Presidente

Dott. L. Villari Consigliere

Dott.ssa E. Sturniolo Consigliere

all' udienza collegiale del 23 maggio 2017

nella controversia vertente tra:

BONACCORSO ANNITA, FLERI GIULIANA, FLERI GRAZIA MARINELLA

Quali eredi di FLERI BALDASARRE

rappresentati e difesi dall' avv. Tribulato.

APPELLANTI

CONTRO

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del legale rappresentante,

rappresentato e difeso dall' avv. Matafù

APPELLATO

OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 2875 /
2013 del 20 giugno 2013.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con ricorso del 22 dicembre 2005 al giudice del lavoro di Messina FLERI
BALDASARRE, dipendente del Consorzio Autostrade Siciliane, espose che dal

luglio 1998 era stato preposto all' Ufficio Gestione Rapporti Mancati Pagamenti (RMPP) relazionandosi direttamente con dirigente della Direzione dei Servizi Informatici e di Esazione, ed adibito al coordinamento di tutta l' attività tendente al recupero dei pedaggi evasi, con controllo e incasso delle somme dovute dagli utenti, cura e riscontro dei pedaggi recuperati e inoltro ai legali per il recupero coattivo, denunce e querele, e con il controllo e verifica dell' esattezza degli importi accreditati e delle fatturazioni emesse, comprese quelle dei legali, curando altresì i rapporti con la Polstrada per identificare gli utenti morosi; dedusse che tali mansioni erano sicuramente ascrivibili alla qualifica di capo ufficio, livello A, mentre egli era inquadrato come istruttore nel livello A1, sicchè chiese il riconoscimento del diritto alle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori, invocando le disposizioni regolamentari per il personale del Consorzio (art.54 Regolamento), con condanna del CAS al pagamento delle corrispondenti somme, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e compensi difensivi.

Il Consorzio Autostrade Siciliane si costituì in giudizio con memoria depositata il 30 giugno 2006, contestando che le mansioni svolte fossero riconducibili alla qualifica superiore, e chiese il rigetto della domanda avanzando eccezione di prescrizione.

Dopo l' espletamento della prova testimoniale addotta dalle parti, venne disposta consulenza contabile; in esito al deposito della relazione e alla costituzione in giudizio degli eredi del ricorrente, nel frattempo deceduto, il Giudice del Lavoro di Messina con sentenza n. 2875 / 2013 del 20 giugno 2013, muovendo dalla premessa che il Consorzio, nonostante la natura di ente pubblico non economico, aveva applicato ai propri dipendenti la contrattazione collettiva



regolante il rapporto di lavoro alle dipendenze di società che gestiscono strade e autostrade, anzichè la contrattazione collettiva regionale, prevista dall' art.24 L reg.10 del 15 maggio 2000, affermava che l' adozione della contrattazione collettiva diversa da quella prevista, comportava la violazione di una norma imperativa, con la conseguente nullità delle delibere del CAS che ne avevano disposto l' estensione al proprio personale, e rigettava quindi la domanda reputando che essa fosse fondata sull' applicazione di previsioni contrattuali collettive non operanti nella fattispecie.

Avverso tale sentenza proponevano appello BONACCORSO ANNITA, FLERI GIULIANA, FLERI GRAZIA MARINELLA, quali eredi di FLERI BALDASARRE, sottolineando che nel giudizio era stata fornita univoca prova sullo svolgimento delle mansioni riconducibili al profilo professionale di Capo Ufficio livello A del CCNL Autostrade e Trafori, qualifica che era presente nei suoi tratti caratteristici nel contratto aziendale CAS 2003 / 2003 al livello A con il profilo di capo ufficio – responsabile di unità organizzativa. Chiedevano quindi la riforma della decisione con il riconoscimento delle differenze retributive, obiettando alle affermazioni del primo giudice sulla nullità del contratto collettivo privatistico che ciò non impediva il riconoscimento delle differenze retributive reclamate poiché soccorreva comunque la disposizione dell' art.2126 cc in forza della quale il lavoratore conserva il diritto alla retribuzione per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione. Rilevò che l' applicazione del CCNL Autostrade e Trafori ai dipendenti del CAS era sempre avvenuta con il consenso dell' amministrazione regionale, la quale fino al 2010 aveva recepito il contratto collettivo privatistico dichiarandolo applicabile al Consorzio, che, per sua parte, aveva retribuito i dipendenti secondo le previsioni di tale contratto. Invocò il riconoscimento del

trattamento economico del profilo professionale di Capo Ufficio di livello A del CCNL Autostrade e Trafori, quale minimo costituzionalmente garantito ex art.36 Cost., ovvero, gradatamente, per le sole voci inerenti la paga base, la indennità di contingenza, la 13° ed il ricalcolo dello straordinario prestato, facendo leva sul fatto che neppure il contratto collettivo regionale risultava applicabile concretamente, stante la mancanza di apposito provvedimento della Giunta regionale.

Si costituiva il Consorzio ribadendo le ragioni sottostanti alla inapplicabilità del contratto collettivo di diritto comune, poiché ai dipendenti del CAS si applicava soltanto il CCRL per i dipendenti regionali e per il personale degli enti di cui all' art.1 L.reg. 10 / 2000, a partire dall' entrata in vigore di tale legge, stante la natura di ente pubblico non economico del Consorzio. Si oppose quindi al gravame e ne chiese il rigetto, sottolineando che la giurisprudenza di merito aveva ritenuto la inoperatività del CCNL per le Autostrade private ai fini della corresponsione di indennità in esso previste e che la Corte di cassazione aveva definitivamente sancito la inapplicabilità dei CCNL di diritto comune ai pubblici dipendenti.

All' udienza di trattazione la causa è stata decisa dando pubblica lettura del dispositivo della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nell' esame della controversia occorre muovere dal rilievo preliminare che il primo giudice ha rigettato la domanda proposta dal Fleri, volta al riconoscimento del diritto alle differenze retributive per le mansioni superiori svolte, sul presupposto che essa fosse fondata sull' applicazione di previsioni contrattuali collettive non operanti nella fattispecie, ed ha affermato che l'

Nicola

adozione della contrattazione collettiva diversa da quella prevista, comportava la violazione di una norma imperativa, con la conseguente nullità delle delibere del CAS che ne avevano disposto l'estensione al proprio personale.

Su tali premesse può senz'altro convenirsi: per un verso è certo che il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha natura di ente pubblico non economico, con conseguente inderogabile applicazione ai dipendenti della contrattazione collettiva regionale, secondo le previsioni di cui all'art.24 L.reg.10 del 15 maggio 2000; per altro aspetto va sottolineato che la applicazione di una contrattazione collettiva diversa da quella prevista dalla legge, non possedendo il crisma della legittimità, pone in essere una situazione riconducibile alla nullità del contratto per violazione di norma imperativa.

In particolare, sulla natura di ente pubblico non economico del Consorzio per le Autostrade Siciliane si era soffermata la Corte Costituzionale con sentenza n.197 del 1992, nella quale è stato sottolineato che "*il Consorzio per l'autostrada Messina-Palermo (il cui statuto è stato approvato il 30 maggio 1968 con decreto del Presidente della Regione Siciliana, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale ai lavori pubblici) ha personalità giuridica pubblica in forza dell'art. 14 della legge regionale 4 febbraio 1965, n. 4. Si tratta di un consorzio tra enti pubblici che, secondo la interpretazione giurisprudenziale delle norme che lo disciplinano (Cass. S.U. 19 luglio 1976, n. 2849), non può essere qualificato ente pubblico economico, ma si configura come organismo non dissimile dai consorzi tra Comuni e Province, previsti per provvedere a determinati servizi ed opere di comune interesse (art. 156 e segg. del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383) e dai consorzi previsti dall'ordinamento*

amministrativo degli enti locali della Regione Siciliana (D.P. Reg. 29 ottobre 1955, n. 6, art. 24 e segg.). Alla forma societaria, solitamente adottata per la costruzione e la gestione delle autostrade nazionali (legge 24 luglio 1961, n. 729), è stata preferita la costituzione di un consorzio, quale proiezione degli enti che ne fanno parte, con riflessi anche sul regime giuridico dell'ente. Il consorzio è preposto alla realizzazione ed alla gestione dell'opera di interesse degli enti pubblici consorziati, ed assume un modello organizzativo tradizionale, già previsto per le strade provinciali e comunali sin dalla remota legge sui lavori pubblici (artt. 37 e 39 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F).

Indipendentemente dalla più puntuale determinazione della configurazione giuridica del Consorzio per l'autostrada Messina-Patti, non si è dunque in presenza di un ente assimilabile, per struttura e per regime giuridico, alle società e ad altri enti pubblici economici concessionari di autostrade. Né la attività esercitata vale a connotare in modo necessitato l'ente, tanto da reagire sulla sua configurazione soggettiva e da improntarne la struttura e la disciplina. Le specifiche connotazioni soggettive dell'ente ed il regime ad esso proprio non consentono, quindi, la comparazione con società ed altri enti concessionari di autostrade che sono sottoposti, per i profili soggettivi, ad una diversa disciplina giuridica". Negli stessi termini si è espressa la Corte di Cassazione con le sentenze n.98 Sez.Un. del 4 – 4 – 2000, n.185 del 10 – 5 – 2001, n.19661 del 22 – 12 – 2003, n.20886 del 27 – 9 – 2006, e da ultimo n.10823 del 26/05/2015. Come sopra si è detto, dalla natura giuridica del CAS consegue che i rapporti di lavoro dei dipendenti trovano necessariamente la propria disciplina nella legge regionale n.10 del 2000 e nel D. Lgs. 165 / 2001.

Infatti, l' art.1 l.reg.10 / 2000, stabilisce, al primo comma che " *Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione...*" e prevede al secondo comma che " *Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, sostituendo al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Consiglio dei Ministri rispettivamente il Presidente della Regione e la Giunta regionale* ".

L' art.24 della stessa legge regionale statuisce al primo comma:

" *La contrattazione collettiva per il personale regionale e per quello dipendente dagli enti di cui all'articolo 1, è articolata su due livelli, regionale e integrativa, a livello di unità amministrativa periferica. La contrattazione regionale - quadro determina gli ambiti e le unità contrattuali della contrattazione integrativa in corrispondenza ai collegi per la costituzione delle rappresentanze unitarie del personale. Essa si svolge sulle materie relative al rapporto di lavoro, con esclusione di quelle riservate alla legge e agli atti normativi e amministrativi, ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed in conformità a quanto stabilito nel titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, rispettivamente per i contratti collettivi nazionali ed integrativi.*"

Ed ancora, al secondo e terzo comma:

" *L'Amministrazione regionale e gli enti di cui all'articolo 1 costituiscono un unico comparto di contrattazione. Eventuali modificazioni del comparto unico possono essere apportate sulla base di accordi stipulati tra l'Agenzia di cui all'articolo 23 e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi*

dell'articolo 47-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, con decreto del Presidente della Regione, previa intesa con le amministrazioni e gli enti interessati.

L'Amministrazione regionale e gli enti di cui all'articolo 1 osservano gli obblighi assunti con contratti collettivi di cui al presente articolo. Essi vi adempiono nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti."

Ed è in forza di tali disposizioni che il Consiglio di Giustizia Amministrativa con parere del 1 – 9 – 2010 n.841, in esito a quesito posto dall' Assessorato regionale Infrastrutture e Mobilità ha chiarito che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 15 – 5 – 2000 n.10 (17 maggio 2000) al personale del Consorzio per le Autostrade Siciliane, che deve essere considerato un ente non economico sottoposto a vigilanza o controllo della regione, " *avrebbero dovuto applicarsi le disposizioni di detta legge e in particolare i relativi art.13 (per la determinazione del trattamento economico del relativo personale dirigente) e 24 (per quanto attiene alla contrattazione collettiva relativa al residuo personale), e avrebbe dovuto cessare allora ogni ultrattivitÀ della singolare e più favorevole (per il personale) disciplina anteriormente autorizzata in un diverso contesto normativo "* ". Nello stesso parere è affermato che " *la disciplina legale non consente alcuna integrazione con discipline tratte da contrattazioni collettive di tipo privatistico, sicchÈ per coerenza di sistema sembra doversi concludere che, anche con riferimento alla disciplina contrattuale applicabile al personale operante presso il CAS con peculiari specificità professionali (Casellanti, operatori del centro radio, squadre di sorveglianza e assistenza al traffico) non possa darsi adito a contrattazioni*

integrative aziendali, che non siano espressamente autorizzate dalle fonti collettive richiamate nei citati artt. 13 e 24 della L.r. 10 / 2000."

Successivamente, lo stesso Consiglio di Giustizia Amministrativa, chiamato nuovamente a pronunziarsi sulla questione, con parere n.805 / 2012 del 19 – 6 – 2012 ribadiva che al personale dipendente del CAS deve applicarsi la stessa disciplina dei dipendenti dell' amministrazione regionale e che " *la ultrattivit della singolare e pi favorevole (per il personale) disciplina anteriormente autorizzata avrebbe dovuto cessare con l' entrata in vigore della legge 10 / 2000* ", segnalando che " *la clausola di chiusura del sistema espressa dall' art.1, comma 2 della legge reg.10 / 2000 escludeva ogni possibilit di legittima applicazione al personale contemplato nel medesimo art.1 di discipline diverse da quella introdotta dalla sopravvenuta legge regionale, per come eventualmente integrata dalla normativa nazionale* " .

Dunque al lavoratore dipendente del CAS deve essere applicato esclusivamente il contratto collettivo regionale. E' vero infatti che è escluso in radice il potere del datore di lavoro pubblico di introdurre deroghe, anche a favore dei dipendenti, all' assetto definitivo in sede di contrattazione collettiva (Cass. 25 – 2 – 2011 n.4653; Cass. 31 – 1 – 2011 n.2187) per il principio secondo il quale laddove il legislatore ha stabilito che il rapporto di lavoro del dipendente dell' ente pubblico non economico debba essere stabilito da una contrattazione collettiva appositamente ivi disciplinata, nessuna deroga è ad essa consentita, né attraverso contratto individuale, né attraverso il contratto di volta in volta stipulato con il singolo dipendente, né attraverso il richiamo a previsioni contrattuali collettive di diverse formazione e provenienza.

E' però altrettanto certo che di fatto il Consorzio per le Autostrade Siciliane allorquando entrò in vigore la legge 10 / 2000 aveva già da tempo proceduto alla approvazione delle norme regolamentari per il personale, con provvedimenti approvati dalla giunta regionale di governo, secondo le disposizioni di cui alla l.reg.44 del 3 – 11 – 1994 (la quale prevede all' art.6, comma 2: " *Le deliberazioni degli organi di amministrazione dei consorzi autostradali Messina-Palermo e Messina-Catania-Siracusa inerenti ai bilanci preventivo e consuntivo sono sottoposte all'approvazione dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, previo parere dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze;* comma 3: " *Le deliberazioni concernenti regolamenti, statuti e piante organiche dei consorzi o modifiche allo stato giuridico ed economico del relativo personale sono soggette all'approvazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici*") e che tali norme regolamentari aveva nel tempo applicato, regolando su di esse e sul contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle autostrade e Trafori il rapporto di lavoro dei propri dipendenti. Anche successivamente all' entrata in vigore del legge n.10 del 2000 il Consorzio ha continuato a fare esclusivo riferimento al regolamento per il personale e al contratto collettivo nazionale di lavoro Autostrade e Trafori sia con riguardo all' inquadramento dei dipendenti, compresi quelli di prima assunzione, sia con riguardo al loro trattamento retributivo, che è rimasto commisurato alla contrattazione collettiva privatistica. Dunque, le norme contrattuali per il personale del Consorzio Autostrade Siciliane ricalcano il ccnl privatistico ed hanno avuto pratica applicazione, nonostante la entrata in vigore della legge n.10 / 2000, quantomeno fino a quando, con una procedura avviata nel 2010 dopo il parere del CGA richiesto

dall' assessorato regionale, si è proceduto ad inquadrare il personale nelle categorie con maggiori elementi di omogeneità contemplate nelle fonti collettive richiamate agli art.13 e 14 L. 10 / 2000 (rispettivamente per il personale dirigente e per quello non dirigente) predisponendo le tabelle di equiparazione necessarie per individuare i singoli inquadramenti, oltre che " *per computare il dare - avere nel rapporto dipendente –regione a partire dalla entrata in vigore della legge regionale 10 / 2000* " come chiarito nelle premesse della deliberazione dell' assemblea del Consorzio per le Autostrade Siciliane del 21 novembre 2014, approvata quest' ultima dalla Giunta regionale con deliberazione n.26 del 18 febbraio 2015, che ha concluso il percorso compiuto dall' amministrazione del CAS per la riconduzione della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti a quella prevista dalla legge 10 / 2000.

Di fronte a tali risultanze, e considerato che la presente controversia concerne il periodo di tempo dal 1998 al 2005, antecedente all' inizio di tale percorso, iniziatosi, come si è visto nell' anno 2010 con il parere del CGA n.841 / 2010, si deve necessariamente concludere nel senso che lo svolgimento delle mansioni superiori denunciato dal ricorrente si è concretizzato allorquando il Consorzio applicava di fatto ai propri dipendenti il contratto privatistico, pur essendo tenuto alla applicazione del contratto regionale. Se tale conclusione è esatta, pare corretto dedurne che la destinazione del lavoratore, odierno appellante, allo svolgimento delle mansioni corrispondenti al profilo di capo ufficio – responsabile di unità organizzativa è avvenuta nel periodo di tempo in cui allo stesso, come del resto a tutti i suoi colleghi, il Consorzio applicava la disciplina del ccnl privatistico sia sotto l' aspetto dell' inquadramento sia sotto l' aspetto retributivo. E allora, la questione posta dalla controversia non può essere risolta

con l' affermazione che è carente il diritto del lavoratore all' inquadramento e alle retribuzioni richieste perché previste dalla contrattazione collettiva inapplicabile al rapporto di lavoro, giacchè per tutti i casi di prestazione di fatto in violazione di legge soccorre la disposizione di cui all' art.2126 cc, la quale è dettata espressamente a regolare in senso favorevole al prestatore di lavoro, soggetto più debole, gli effetti della nullità o dell' annullamento del contratto di lavoro.

La applicazione della disposizione è stata invocata nel caso concreto dal ricorrente e potrebbe essere impedita soltanto dalla illiceità dell' oggetto o della causa, che non ricorre nel caso in esame, trattandosi di illegittimità derivante dalla applicazione di una contrattazione collettiva diversa da quella prevista, in violazione cioè di una norma imperativa (L.10 / 2000), senza che si ravvisi la lesione dei principi di ordine pubblico strettamente intesi, ossia dei valori giuridici ed etici fondamentali dell' ordinamento (Cons.St. sez.VI 26 -7 – 2001 n.434). Invero, l'illiceità che, ai sensi dell'art. 2126 c.c., comma 1, priva il lavoro prestato della tutela collegata al rapporto di lavoro non può ravvisarsi nella violazione della mera ristretta legalità, ma nel contrasto con norme fondamentali e generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento. Deve trattarsi, cioè, dell'illiceità in senso forte (illiceità della causa) prevista dall'art. 1343 cod. civ., non semplicemente dell'illegalità che invalida il negozio o l'atto costitutivo del rapporto a norma dell'art. 1418 c.c., comma 1, (C. Cost. n. 296 del 1990).

Il diritto del lavoratore alla retribuzione, che trova protezione costituzionale, è dunque fatto salvo per le prestazioni rese e si dovrà tenere conto della norma dell' art.2126 cc, che sterilizza gli effetti dell' invalidità del titolo per tutta la durata effettiva del rapporto di lavoro. E nella presente controversia si tratta

proprio di prestazioni già rese, non già del diritto al conseguimento di un trattamento non dovuto, poiché ciò che è stato richiesto è il trattamento economico dovuto per lo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento.

Data la particolarità del rapporto di lavoro dei dipendenti del CAS, ente pubblico non economico, occorre qui richiamare la giurisprudenza che ha fatto applicazione della disposizione di cui all' art.2126 cc in materia di pubblico impiego contrattualizzato, affermando che " *il rapporto di lavoro subordinato instaurato da un ente pubblico non economico, affetto da nullità perché non assistito da un regolare atto di nomina o addirittura vietato da norma imperativa, rientra nella sfera di applicazione dell' art.2126 cc, con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo per il tempo in cui il rapporto stesso ha avuto materiale esecuzione*" (Cass.21 – 11 – 2016 n.23645). L' art.2126 cc ha infatti applicazione generale e riguarda tutte le ipotesi di prestazione di lavoro alle dipendenze di una pa compresa tra quelle di cui all' art.2 del d.Lgs. n.165 / 2001, salvo il caso in cui l' attività svolta risulti illecita perché in contrasto con norme imperative e poste a tutela di diritti fondamentali della persona (Cass.991 / 2016; Cass. Sez. lav., 29-11-2016, n. 24266).

Con particolare riguardo poi allo svolgimento di mansioni superiori la Corte di Cassazione ha affermato che" *all' annullamento dell' atto di conferimento di mansioni superiori, equiparabile all' annullamento del contratto di cui all' art.2126 cc, consegue l' intangibilità sia della retribuzione percepita per l' attività effettivamente svolta sia della pensione maturata alla stregua di essa, se calcolata in base contributi indebitamente versati, ma consolidati, e x art.8 Dpr*

818 / 1957, per il decorso del quinquennio dalla data del versamento" (Cass. 11 – 1 – 2017 n.482).

Il riconoscimento del trattamento economico corrispondente alle mansioni effettivamente espletate prescinde dalla legittimità della relativa assegnazione (cfr., Cass. S.U., 105549/08); anche nel caso in cui la promozione sia stata illegittima, troverebbe applicazione l'art. 2126 c.c., in base al disposto del quale "*la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione*"; per la qual cosa, il lavoratore deve essere pagato per il lavoro svolto nella qualifica allo stesso attribuita, legittimamente o illegittimamente (cfr., Cons. Stato n. 685/06).

Dunque, alla stregua di tale indirizzo giurisprudenziale si deve concludere nel senso che la disposizione di cui all' art.2126 cc si applica al pubblico dipendente anche se abbia volto una attività in violazione di norme imperative, con la conseguenza che, una volta accertato l' effettivo svolgimento di mansioni superiori, correlate alla superiore qualifica, la Pubblica Amministrazione deve tenere conto del principio di corrispettività delle prestazioni di lavoro subordinato medio tempore espletate e non deve procedere alla ripetizione delle retribuzioni percepite in caso di mansioni effettivamente svolte (Cons. Stato, Sez. 5, n. 2833/01) poiché si trova in presenza di un annullamento di un atto di conferimento di mansioni superiori equiparabile all'annullamento del contratto di cui all'art. 2126 c.c. (e, tramite detta disposizione, dell'art. 36 Cost.), da reputarsi compatibile con il regime del lavoro pubblico contrattualizzato (Cass. nn. 22287/2014, 11248/2012, 10759/2009).

Quale sia la retribuzione dovuta è problema che si risolve nel senso che sarà dovuta la retribuzione corrispondente alle mansioni svolte, mentre per

individuare il parametro retributivo occorrerà ancora una volta esaminare il contratto collettivo applicato dal datore di lavoro nel periodo al quale si riferisce lo svolgimento di mansioni superiori.

Rapportando tali principi alla fattispecie in esame si deve riconoscere la fondatezza della domanda attore, in riforma della decisione impugnata.

Dalla prova testimoniale è infatti emerso con assoluta certezza che il Fleri era stato era stato preposto all' Ufficio Gestione Rapporti Mancati Pagamenti (RMPP) relazionandosi direttamente con dirigente della Direzione dei Servizi Informatici e di Esazione, ed adibito al coordinamento di tutta l' attività tendente al recupero dei pedaggi evasi, con controllo e incasso delle somme dovute dagli utenti, cura e riscontro dei pedaggi recuperati ed inoltro ai legali per il recupero coattivo, denunce e querele, e con il controllo e verifica dell' esattezza degli importi accreditati e delle fatturazioni emesse, comprese quelle dei legali, curando altresì i rapporti con la Polstrada per identificare gli utenti morosi. È stata fornita anche corposa prova documentale dello svolgimento di tale attività, riguardante tutti gli aspetti del recupero dei pedaggi, compresi quelli attinenti alla predisposizione degli atti di querela e di denuncia e dei rapporti con i legali che nel tempo curavano le procedure di recupero, con la relativa contabilizzazione delle somme recuperate e degli esborsi per spese di recupero, sicchè non pare al Collegio che possono sussistere dubbi sulla riconducibilità di tali compiti alla qualifica di capo ufficio, livello A, con il profilo di capo ufficio – responsabile di unità organizzativa, secondo la previsione del regolamento aziendale. Poiché il Fleri era inquadrato come istruttore nel livello A1, si deve riconoscere il diritto alle retribuzioni corrispondenti alla qualifica superiore per tutto il periodo richiesto, con condanna del Consorzio al

pagamento delle differenze retributive corrispondenti in applicazione del richiamato principio di cui all' art.2126 cc, che stabilisce la salvezza degli effetti della nullità per il periodo in cui il contratto ha avuto esecuzione poiché il diritto al trattamento economico corrispondente alle mansioni effettivamente espletate prescinde dalla legittimità della relativa assegnazione. Tale qualifica, alla quale vanno rapportate le differenze retributive, può quindi essere riconosciuta in quella di livello A secondo il ccnl Autostrade e Trafori, concretamente applicato di fatto dal Consorzio a tutti i suoi dipendenti nel periodo di tempo al quale si riferisce lo svolgimento delle mansioni superiori, sia sul piano dell' inquadramento degli stessi, sia sul piano del trattamento retributivo erogato.

Non può trovare applicazione l' eccezione di prescrizione quinquennale: pur avendo il Cas sollevato l' eccezione tempestivamente con la memoria di costituzione in primo grado depositata il 30 – 6 - 2006, non ha poi provveduto a reiterare l' eccezione in grado di appello, così incorrendo nella decadenza dall' eccezione, che non è stata riproposta, come richiesto dall' art.346 cpc, applicabile anche alle controversie di lavoro(Cass. 25 – 10 – 2010 n. 23925 ; Cass. 8 – 7 – 2004 n.12644).

La domanda va quindi accolta in riforma della decisione impugnata, con la condanna del Consorzio al pagamento delle differenze retributive per il periodo dal luglio 1998 fino al deposito del ricorso introduttivo del giudizio, sussumendo la fattispecie nella disposizione di cui all'art. 2126 c.c., conformemente all'indirizzo giurisprudenziale richiamato.

Le spese giudiziali di entrambi i gradi del giudizio per la soccombenza devono essere poste a carico del Consorzio e liquidate in favore dei ricorrenti in base all' impegno professionale e al valore della controversia.

P.Q.M.

definitivamente pronunziando sull' appello proposto da BONACCORSO ANNITA, FLERI GIULIANA, FLERI GRAZIA MARINELLA, quali eredi di FLERI BALDASARRE avverso la sentenza n. 2875 / 2013 resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina, così provvede:



in riforma della decisione impugnata, dichiara il diritto di FLERI BALDASSARRE alle differenze retributive tra il livello A1 e il livello A del CCNL Autostrade e Trafori per lo svolgimento di mansioni superiori e per l' effetto condanna il CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE al pagamento delle somme corrispondenti a tali differenze per il periodo dal 1 luglio 1998 al 22 dicembre 2005, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei, salva applicazione dell' art.22 comma 36 L 724 / 1994;

condanna il CAS alla rifusione delle spese giudiziali di entrambi i gradi del giudizio, che liquida in favore degli appellanti in complessivi € 1050,00 per il primo grado e in € 1888,50 per il presente e pone le spese di CTU interamente a carico del CAS.

Messina 23 maggio 2017

Il Consigliere est.

(dott. L. Villari)



GIUSEPPE VILLARI


Il Presidente

(dott.ssa A. T. Rizzo)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Messina


17/07/2017



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppe Pajno